

Consiglio Regionale
della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 85 del 19.2.87

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 19.2.1987 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 4.2.86(41/A) RINVIO L.R."MODIFICHE AGLI ARTICOLI 23,24,26,28,29,31,35 e 37, DELLA L.R. 22/5/85 N. 37, CONCERNENTE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA"
2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere **FAV. A MAGGIORANZA** sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV commissione, ~~altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:~~ **apporta emendamenti** agli ARTT. 2,3. Viene soppresso l'art. 7.
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Monfredi (in sost. Vice-Pres. Cavallo), Tarricone (sost. Convertino), Colasanto (sost. Fazio), Tedesco.
contrari: /////
di astensione: Bortone (sost. Mastrangelo), Mansueto (sost. Di Rodi), Massafra,
5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Alberto Tedesco.

Ch

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,


Il Governo della Repubblica ha rinviato a nuovo esame da parte di questo Consiglio regionale la Legge recante "Modifiche degli artt.23, 24, 26, 28, 29, 32, 35 e 37 della L.R. 22.5.85, n.37 concernente norme per la disciplina dell'attività estrattiva" osservando quanto segue.

All'art.2, nel prevedere l'obbligatorietà di costituire Consorzi anche per la tutela di alcune particolari risorse minerarie, senza specificare che trattasi di risorse attinenti le cave, potrebbe interferire nella materia generale delle miniere per le quali non é competente la Regione.

L'Art. 6, nel proporre il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione per l'apertura di cave, al 31 dicembre 1987, é in contraddizione con il successivo art.7 nel quale si proroga il termine di cui sopra a data diversa.

La IV Commissione nel riesaminare la legge regionale, ha rivisto l'intero articolato e lo ha modificato seguendo gli indirizzi del Governo specificando nell'art.2, primo comma che i materiali da tutelare per evitare il loro depauperamento sono "materiali di cave" e, nel contempo, sopprimendo l'art.7 confermando così la proroga di cui sopra al 31.12.87 così come stabilito dall'art.6.

La IV Commissione ripropone al Consiglio regionale il testo della Legge così come riesaminato, sollecitando una rapida approvazione dello stesso in considerazione dei gravi problemi che affliggono il settore.



TESTO DELLA L.R. RINVIATA

"MODIFICHE DEGLI ART. 23,24,26,28²⁹,32,35 e 37 DELLA L.R. 22.5.85,n.37,
CONCERNENTE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA"

ART.1

All'Art. 23 della L.R. 22.5.85, n. 37 aggiungere il seguente comma:

"Fino a quando non entrerà in vigore il P.R.A.E. di cui ai successivi artt. 31 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 45 del R.D. 29.7.1927, n. 1443 e successive modificazioni".

ART. 2

Al 3° comma dell'art. 24 della L.R. 22.5.85,n. 37 aggiungere:

"....., nonchè di tutela di alcune particolari risorse minerarie,allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione; i materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Industria".

ART. 3

Il secondo comma dell'art. 26 della L.R. 22.5.85, n. 37 è sostituito dal seguente:

"La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali e che posseggano i requisiti di cui all'ultimo comma del presente articolo".

All'art. 26, dopo il 2° comma, va aggiunto:

"Alle imprese costituite in consorzi, che coltivano le cave, sono concessi i contributi di cui all'art. 11 della L.R. n. 15 del 10.4.1985 per il concorso nelle spese sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di f. 500.000 per ogni impresa aderente al consorzio medesimo

./...

TESTO RIESAMINATO E PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 22.5.1985, n. 37, CONCERNENTE
"NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA"

ART. 1

All'art. 23 della L.R. 22.5.1985, n. 37 aggiungere il seguente comma:
"Fino a quando non entrerà in vigore il P.R.A.E. (Piano Regionale Attiv. Estrattiva) di cui ai successivi artt. 31 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 45 del R.D. 29.7.1927, n. 1443 e successive modificazioni".

Art. 2

Al 3° comma dell'art.24 della L.R. 22.5.85, n. 37 aggiungere:

"....., nonchè di tutela di alcuni particolari materiali di cave, allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione; i materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Industria".

ART. 3

Il secondo comma dell'art. 26 della L.R. 22.5.85, n. 37 è sostituito dal seguente:

"La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali e che posseggano i requisiti di cui all'ultimo comma del presente articolo".

All'art. 26, dopo il 2° comma, va aggiunto:

"Alle imprese costituite in consorzio, che coltivano le cave, sono concessi i contributi di cui all'art. 11 della L.R. n. 15 del 10.4.85 per il concorso nelle spese sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di f. 500.000 per ogni impresa aderente al consorzio medesimo

./....

4
TESTO DELLA L.R. RINVIATA

(segue ART. 3)

mo.

La domanda per l'ottenimento di detti contributi dovrà essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 15 del 10.4.85 e saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1987.

I contributi di cui all'art. 12 della L.R. n. 15 del 10.4.85 sono estesi anche ai materiali di seconda categoria di cui all'art. 2 del R.D.1443/27.

Detti contributi saranno erogati secondo le modalità fissate dalla L.R. n. 15 del 10.4.85".

ART. 4

Il secondo comma dell'art. 28 della L.R. 22.5.85, n. 37 è sostituito dal seguente:

"E' punita con sanzione amministrativa dal f. 200.000 a f.2.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 22; con la sanzione amministrativa da f. 500.000 a f. 5.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 2; con la sanzione amministrativa da f. 1.000.000 a f. 10.000.000 la violazione di cui all'art. 7; con la sanzione amministrativa da f.3.000.000 a f. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9".

ART. 5

Il 1° comma dell'art. 29 della L.R. 22.5.85, n. 37 è sostituito dal seguente:

"E' istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio ed artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

- a) l'Assessore al ramo; in veste di Presidente;
- b) il Coordinatore del Settore Industria - Vice Presidente;
- c) l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario Regionale;
- d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari;

TESTO RIESAMINATO E PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

(Segue ART. 3)

La domanda per l'ottenimento di detti contributi dovrà essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 15 del 10.4.1985 e saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1987.

I contributi di cui all'art. 12 della L.R. n. 15 del 10.4.1985 sono estesi anche ai materiali di seconda categoria di cui all'art.2 del R.D. 1443/27.

Detti contributi saranno erogati secondo le modalità fissate dalla L.R. n. 15 del 10.4.1985".

Il primo capoverso del 1° comma dell'art. 20 della L.R. n. 15 del 10.4.85 è così modificato:

"Le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro sono tenuti:"

ART. 4

Il secondo comma dell'art. 28 della l.r. 22.5.1985, n.37 è sostituito dal seguente:

"E' punita con sanzione amministrativa da f. 200.000 a f. 2.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 22; con la sanzione amministrativa da f. 500.000 a f. 5.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 2; con la sanzione amministrativa da f. 1.000.000 a f. 10.000.000 la violazione di cui all'art.7; con la sanzione amministrativa da f. 3.000.000 a f. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9".

ART. 5

Il 1° comma dell'art.29 della L.R. 22.5.1985, n. 37 è sostituito dal seguente:

"E' istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

- a) l'Assessore al ramo, in veste di Presidente;
- b) il Coordinatore del Settore Industria - Vice Presidente;
- c) l'Ingegnere Capo dell'Ufficio minerario Regionale;
- d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari;

TESTO DELLA L.R. RINVIATA

(Segue ART. 5)

- e) un esperto nelle discipline geologico-minerario, da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari;
- f) un rappresentante dei lavoratori del settore, designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali;
- g) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave, designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia;
- h) un esperto designato dall'Ordine dei geologi per ciascuna provincia;
- i) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia ecologico-ambientale".

Dopo il 1° comma dell'art. 29 è inserito il seguente comma:

"I componenti indicati alle lettere f), g), h) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell'ambito della rispettiva provincia".

ART. 6

All'art. 31 della L.R. n. 37 del 22.5.85 aggiungere i seguenti comma:
"Nelle more della redazione del P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattiva), la Regione, al fine di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcarenitici, provvede ad inserire nei capitolati speciali di appalto per le opere pubbliche l'uso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche e termofisiche.

Il termine, stabilito all'art. 35 -2° comma-, entro cui le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 37/1985 devono presentare istanza di autorizzazione, in conformità a quanto stabilito dalla stessa legge, viene prorogato al 31.12.1987.

Gli esercenti di cave, già denunciate ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59, che non hanno presentato domanda di autorizzazione entro il termine di cui al succitato art. 35 -2° comma-, potranno continuare l'attività purchè la richiesta dell'autorizzazione venga presentata entro il nuovo termine così come modificato al precedente comma".

TESTO RIESAMINATO E PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

(Segue ART. 5)

- e) un esperto nelle discipline geologico-minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari;
- f) un rappresentante dei lavoratori del settore, designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali;
- g) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave, designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia;
- h) un esperto designato dall'Ordine dei Geologi per ciascuna provincia;
- i) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia ecologico-ambientale".

Dopo il 1° comma dell'art. 29 è inserito il seguente comma:

"I componenti indicati alle lettere f), g), h) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nell'ambito della rispettiva provincia".

ART. 6

All'art. 31 della L.R. 22.5.85, n. 37, aggiungere i seguenti comma:
"Nelle more della redazione del P.R.A.E., la Regione, al fine di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcareniti provvede ad inserire nei capitolati speciali di appalto per le opere pubbliche l'uso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche e termofisiche.

Il termine, stabilito all'art. 35 -2° comma-, entro cui le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 37 devono presentare istanza di autorizzazione, in conformità a quanto stabilito dalla stessa legge, viene prorogato al 31.12.1987.

Gli esercenti di cave, già denunciate ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59, che non hanno presentato domanda di autorizzazione entro il termine di cui al succitato art. 35 -comma 2°-, potranno continuare l'attività purchè la richiesta dell'autorizzazione venga presentata entro il nuovo termine così come modificato al precedente comma".

TESTO DELLA L.R. RINVIATA

ART. 7

Il 2° comma dell'art. 35 della L.R. 22.5.85, n. 37 è sostituito dal seguente:

"La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa".

ART. 8.

L'art. 37 della L.R. n. 37 del 22.5.1985 è sostituito dal seguente:

"Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'articolo 13 -8° comma- relativo al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni".

ART. 7

SOPPRESSO

L'ARTICOLO 8 DIVENTA ARTICOLO 7